Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 ottobre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 30 OTTOBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Autostrada Ceva Savona, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1967. — **Fabbrica lombarda colori analina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 10 ottobre 1967. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1967. — **Esercizio molini pugliesi già F. Tamma & C., società per azioni, in Bari:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1967. — **« Sicula Sarda », Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1967. — **F.R.O. - Fabbriche Riunite Ossigeno P. Bernardi & D. Valbusa, società accom. per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1967. — **Legler industria tessile, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1967. — **S.I.A.C. - Società Immobiliare Agricola alto Chianti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1967. — **Arnoldo Mondatori Editore, società per azioni, in Milano:** Annullamento di obbligazioni ex Cartiera Valcerusa 6 % — **Ditta Giovanni Garavaglia tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1967. — **E.N.E.L. Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Palermo:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 emesse dalla Società generale elettrica della Sicilia sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **Zuccherificio Di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1967. — **T.E.S.T.A. - Tessitura e Stampa Tessuti Abbigliamento, società per azioni, in Romentino (già Tessitura della seta Testa & C. s.p.a.):** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1967. — **Credito Navale - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 e 18 ottobre 1967. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1967 (emissione 1956). — **S.A.R.O.M. Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1967 (emissione 1958). — **Officine meccaniche Beta, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1967. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1967. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1967. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settem-

bre 1967 (emissione 1961). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1967 (prima e seconda emissione 1957). — **Città di Torino:** Obbligazioni « Città di Torino 1937 » sorteggiate il 4 ottobre 1967. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestito 1960-1962 A.E.M. sorteggiate il 4 ottobre 1967. — **« Luigi Lavazza », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967 (delibera 1963). — **« Luigi Lavazza », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967 (delibera 1957). — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1967. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Rimborso di obbligazioni. — **S.A.G.Z. - Società Azionaria Gruppo Zanon, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1967. — **Ferrovie e tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1967. — **« Pibigas » - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1967. — **Società esercizio Molini, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1967. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1967. — **Soc. az. Lanificio G. B. Conte, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1967. — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Rimborso di obbligazioni (emissione 1954-1955 7 %). — **S.A.R.O.M. - Società Azionaria Raffinazione Olii Minerali, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni estratte negli anni precedenti e non ancora presentate per il rimborso (emissione 1952 7 %). — **Corona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1967. — **Immobiliare del Resegone, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1967. — **Magliano, società per azioni, in Magliano Alpi (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1967. — **« Schnell Hico Italiana », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1967.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° settembre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1967 registro n. 117 Difesa, foglio n. 20.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagine: 485 e 568):

PEDRONI Attilio, da S. Pancrazio Parmense (Parma), caporale;

LAURENTI Armando, da Siena, caporal maggiore.

Regio decreto 4 giugno 1914, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1914, registro n. 49 Guerra, foglio n. 154 (Bollettino ufficiale 1914, dispensa 25, pagina 710):

COLLI VIGNARELLI Annibale, da Sorgono (Cagliari), capitano.

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6576):

BRUTTI Icilio, da Majolati fraz. Moie (Ancona), sergente.

Decreto luogotenenziale 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1917, registro n. 69 Guerra, foglio n. 184 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 87, pagina: 7184):

ZANZI Vittorio, da Cotignola (Ravenna), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 giugno 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1918, registro n. 93 Guerra, foglio n. 230 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 40, pagina 3242):

FOSSATI Faustino, da Monza (Milano), sottotenente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(11158)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1967, n. **960.**

Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro San Ulderico), e, in favore del comune di Parma, altra porzione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 12 milioni e 925.373, dell'area adiacente il Chiostro San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera *B* nella planimetria allegata alla presente legge, nonchè dei fabbricati sopra costruiti dell'estensione di metri quadrati 433, foglio 32, mappale 284/parte-catasto urbano.

E' autorizzata altresì la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Parma, per il prezzo di lire 7.074.627, dell'area adiacente il Chiostro San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera *C* nella planimetria allegata alla presente legge, della estensione di metri quadrati 237, foglio 32, mappale 284/parte-catasto urbano.

Art. 2.

L'area di cui al primo comma dell'articolo 1 dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, nonchè ad attività ricreative, assistenziali e religiose.

E' stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Planimetria area ex caserma Marcucci Poltri in Parma
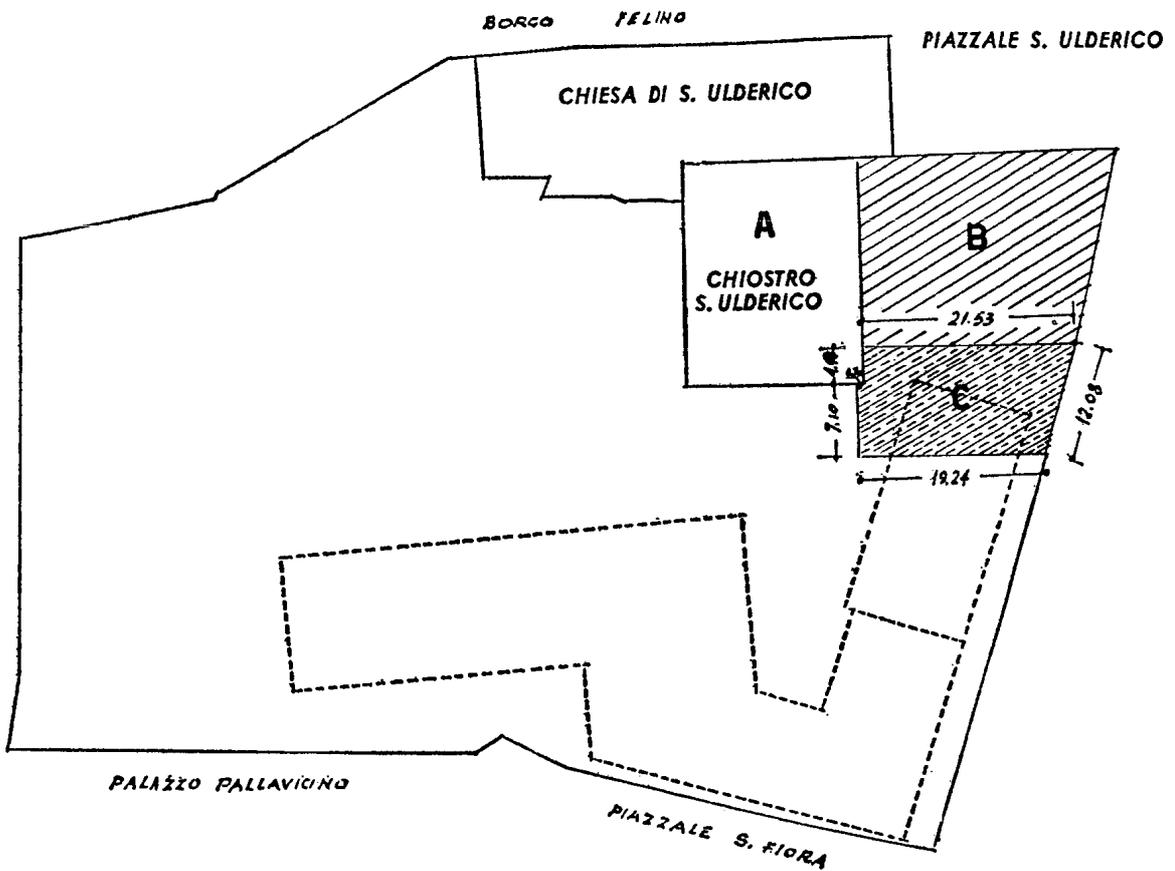
LEGGE 9 ottobre 1967, n. **961.**

Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Le aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

3) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile, ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonchè dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di esse.

Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potrà essere assunta dalle aziende stesse.

Art. 4.

Ciascuna azienda ha i seguenti organi:

a) il presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Presidente di ciascuna azienda è il comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento, egli è sostituito dall'ufficiale di porto che ne fa le veci.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale della azienda;

b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;

c) cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonchè il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

d) convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;

e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva;

f) dispone la dimissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

Art. 6.

Il Comitato direttivo è composto:

1) dal comandante della Capitaneria di porto che lo presiede;

2) dal direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;

4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;

5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;

6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;

8) dal capo della Circoscrizione doganale o da un suo delegato;

9) da un rappresentante della Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato;

10) da una rappresentante del Comune dove risiede l'azienda, designato dal Consiglio comunale;

11) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, designato dal Consiglio provinciale;

12) da un rappresentante degli agenti marittimi;

13) da un rappresentante degli spedizionieri;

14) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

I componenti del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni od Enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri 12, 13 e 14, su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonchè persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

Tutti i membri del Comitato, eccettuati il comandante della Capitaneria di porto, il capo della Circoscrizione doganale ed il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

Art. 7.

Il Comitato direttivo delibera:

a) sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;

b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato superi le seicentomila lire e non i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936;

d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;

e) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonchè sui progetti di opere di carattere generale;

f) sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;

g) su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del Comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

Art. 8.

Per la validità delle riunioni del Comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno cinque membri.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 9.

Il Comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

Le deliberazioni del Comitato sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

A tal fine il presidente dell'azienda deve trasmettere a detto Ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il Ministero non abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri Ministeri.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.

I revisori sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni interessate.

I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del Comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Il Collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui misura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui al successivo articolo 16.

Ai membri del Comitato direttivo compete per ogni riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per le Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

Art. 12.

A capo dei servizi esecutivi di ciascuna azienda è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del Comitato direttivo.

Il direttore è nominato dal Ministro per la marina mercantile, in seguito a pubblico concorso tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui al successivo articolo 19, il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda.

Le funzioni di direttore possono dal Ministro per la marina mercantile essere affidate, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attività di servizio dipendente dal Ministero medesimo, di qualifica non superiore a direttore di sezione, ovvero ad ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio presso le rispettive Capitanerie ed in congedo od a funzionari civili in pensione.

Per l'espletamento di tale incarico verrà attribuito agli interessati un compenso da fissare di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 13.

L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.

Art. 14.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo, deliberati dal Comitato direttivo, devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

L'approvazione è data dal Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per i lavori pubblici, entro tre mesi dalla presentazione.

Art. 15.

L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'articolo 1.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.

Art. 16.

La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici.

Art. 17.

Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.

Art. 18.

Nelle materie attualmente di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale Amministrazione.

Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione.

L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 19.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonchè al trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza.

Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro.

Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.

Art. 20.

I Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per i lavori pubblici, ogni qualvolta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

Art. 21.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del Comitato direttivo, il Ministro per la marina mercantile può disporre lo scioglimento del Comitato stesso, affidandone le funzioni al presidente dell'azienda per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art. 22.

Il regio decreto 9 gennaio 1941, n. 541, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — REALE — PRETI — COLOMBO — MANCINI — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 962.

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge;

Art. 1.

(*Atti diretti a commettere genocidio*)

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso.

Art. 2.

(*Deportazione a fine di genocidio*)

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3.

(*Circostanza aggravante*)

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 4.

(*Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite*)

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 5.

(*Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori*)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 6.

(*Imposizione di marchi o segni distintivi*)

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7.

(*Accordo per commettere genocidio*)

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9.

(*Competenza per materia*)

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d'assise.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1966.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per gli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente la delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo sugli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, recante la determinazione del contributo dovuto dai datori di lavoro all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, che — a decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° settembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1964 — stabilisce, al primo comma, lettera *a*), l'esenzione dal contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, al secondo comma, lettera *a*), la nuova misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965 con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1965 le disposizioni contenute nel cennato decreto-legge 31 agosto 1964, numero 706;

Ritenuta la necessità di adeguare i contributi in misura fissa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965 dovuti per la categoria degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, primo comma, ed all'articolo 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, numero 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria degli impiegati non di ruolo e salariati dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalle date indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1966

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1967
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 69

TABELLA *A*

In vigore dal 1° *gennaio* 1965
Impiegati non di ruolo di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni

		CATEGORIE				
		I/A	I/B	II	III	IV
		Classe di contribuzione				
		8ª	7ª	7ª	6ª	6ª
Valore della marca mensile (tabella *A*) allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338)	L.	136	120	120	104	104
Contributo mensile:						
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni:						
a carico dell'Amministrazione	»	10.626	9.412	8.804	8.096	7.792
a carico del dipendente	»	5.040	4.464	4.176	3.840	3.696
2) per l'assicurazione contro la disoccupazione	»	1.680	1.488	1.392	1.280	1.232
3) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani	»	126	111	105	96	93
Totale contributo mensile	L.	17.472	15.475	14.477	13.312	12.813
a carico dell'Amministrazione	»	12.432	11.011	10.301	9.472	9.117
a carico del dipendente	»	5.040	4.464	4.176	3.840	3.696

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA *B*

In vigore dal 1° *gennaio* 1965
Operai con paga liquidata mensilmente

		CATEGORIE						
		Capi operai	Operai specializzati (1ª categoria)	Operai qualificati (2ª categoria)	Operai comuni (3ª categoria)	Operai manovali (4ª categoria)	Operaie (5ª categoria)	Apprendisti (6ª categoria)
		Classe di contribuzione						
		9ª	8ª	8ª	7ª	7ª	7ª	6ª
Valore della marca mensile (tabella *A* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):								
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ed alla tubercolosi	L.	138	118	118	102	102	102	86
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	»	126	108	108	92	92	92	78
Contributo mensile per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	L.	17.941	15.517	14.547	14.062	13.577	13.092	12.122

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

TABELLA *C*

In vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 *dicembre* 1964
Operai con paga liquidata settimanalmente

		CATEGORIE						
		Capi operai	Operai specializzati (1ª categoria)	Operai qualificati (2ª categoria)	Operai comuni (3ª categoria)	Operai manovali (4ª categoria)	Operaie (5ª categoria)	Apprendisti (6ª categoria)
		Classe di contribuzione						
		9ª	8ª	8ª	7ª	7ª	7ª	6ª
Valore della marca settimanale (tabella *B* allegata alla legge 12 agosto 1962, n. 1338):								
per gli operai iscritti alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti ed alla tubercolosi	L.	32	27	27	23	23	23	20
per gli operai iscritti alla sola assicurazione invalidità e vecchiaia	»	29	25	25	21	21	21	18
Contributo giornaliero per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni	L.	690,05	596,80	559,50	540,85	522,20	503,55	466,25

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(9593)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 28 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1963 al registro n. 5 Tesoro, foglio n. 381, con il quale il dott. Carlo Sessa fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 14 aprile 1967, con la quale il predetto dott. Carlo Sessa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 14 aprile 1967, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Sessa dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1967
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 303

(11021)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Uffici veterinari di confine, di porto ed aeroporto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1960, relativo agli Uffici veterinari nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti della Repubblica aperti al traffico internazionale degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo alla disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica;

Considerata la necessità di determinare i posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Decreta:

Art. 1.

Nei posti di confine terrestri, nei porti e negli aeroporti del territorio della Repubblica aperti al traffico internazionale, la visita sanitaria degli animali che si importano, che si esportano ed in transito, nonchè dei prodotti ed avanzi animali che si importano, è eseguita da funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, ai quali viene all'uopo attribuita la qualifica di veterinari di confine, o dai veterinari provinciali competenti per territorio ovvero dai veterinari comunali appositamente incaricati sotto la vigilanza del veterinario provinciale.

La visita degli animali e delle carni è limitata ai posti di confine terrestri, ai porti e agli aeroporti dotati di impianti riconosciuti idonei dal Ministero della sanità e tali da garantire un agevole ed efficace controllo sanitario.

Art. 2.

Gli Uffici veterinari costituiti ai confini terrestri, ai porti ed agli aeroporti, diretti da appositi veterinari di confine sono i seguenti:

Confini terrestri

Chiasso (dogana internazionale all'estero)
Domodossola
Fortezza
Luino
Modane (dogana internazionale all'estero)
Pontebba
Prosecco
San Candido
Traforo Monte Bianco
Ventimiglia

Porti

Bari
Catania
Genova
Livorno
Messina
Napoli
Palermo
Trieste
Venezia

Aeroporti

Fiumicino (Roma)
Linate (Milano)
Malpensa (Varese)

Art. 3.

Agli Uffici di cui al precedente art. 2 è affidato il servizio anche presso i valichi stradali, i porti, gli aeroporti e le dogane interne a fianco di ciascuno indicati:

Ufficio veterinario di confine di:

Domodossola, valico stradale di Paglino e Ribellasca;
Fortezza, valico stradale di Brennero;
Pontebba, valido stradale di Tarvisio, Coccau e Fusine;
Prosecco, valico stradale di Farneti;
San Candido, valico stradale di Prato alla Drava;
Ventimiglia, valico stradale di Grimandi.

Ufficio veterinario del porto di:

Bari, aeroporto di Bari-Palese;
Catania, aeroporto di Catania-Fontana Rossa;
Genova, aeroporto di Genova-Cristoforo Colombo;
Napoli, aeroporto di Napoli-Capodichino;
Palermo, aeroporto di Palermo-Punto Raisi;
Venezia, aeroporto di Venezia-Tessera;
Trieste, valico stradale di Rabuiese (Albaro Vescovà).

Ufficio veterinario dell'aeroporto di:

Fiumicino, aeroporto di Ciampino e dogana interna di Roma;

Linate, dogana interna di Milano.

Art. 4.

Nei seguenti posti di confine terrestri, nei porti e negli aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di Provincia, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale competente per territorio.

Province	Confini terrestri
Cuneo	Limone Piemonte, Passo Argentera
Gorizia	Stazione F.S., valico stradale di Casa Rossa
Torino	Molaretto, Monginevro

Province	Porti
Agrigento	Porto Empedocle, Sciacca, Licata, Lampedusa
Ancona	Ancona
Ascoli Piceno	S. Benedetto del Tronto
Brindisi	Brindisi
Cagliari	Cagliari
Catanzaro	Vibo Valentia
Chieti	Ortona
Imperia	Imperia e San Remo
La Spezia	La Spezia
Latina	Gaeta, Formia
Massa Carrara	Carrara
Pescara	Pescara
Lucca	Viareggio
Ravenna	Ravenna
Reggio Calabria	Reggio Calabria
Salerno	Salerno
Sassari	Porto Torres
Savona	Savona
Siracusa	Siracusa
Taranto	Taranto
Trapani	Trapani
Udine	Porto Nogaro

Province	Aeroporti
Cagliari	Cagliari-Elmas
Firenze	Firenze-Peretola
Forlì	Forlì
Torino	Torino-Caselle
Treviso	Treviso

Art. 5.

Nei posti di confine terrestri e nei porti seguenti le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dai veterinari comunali all'uopo incaricati dal Ministero della sanità, sotto la vigilanza del veterinario provinciale competente per territorio:

Confini terrestri

Passo del Foscagno
Resia
Tirano
Tubre
Villa Chiavenna

Porti

Chioggia
Civitavecchia
Gallipoli
Gela
Manfredonia
Molfetta
Otranto

Art. 6.

Nelle dogane interne il servizio è disimpegnato dai veterinari provinciali competenti per territorio e, in quelle di Milano e Roma, rispettivamente dal veterinario di confine degli aeroporti di Linate e di Fiumicino.

Nelle dogane interne si provvede, nei casi prescritti, alla visita sanitaria dei prodotti ed avanzi di origine animale che si esportano e, soltanto in casi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della sanità, rilasciata di volta in volta, si provvede alla visita sanitaria dei prodotti ed avanzi di origine animale che si importano.

Art. 7.

Eventuali richieste di visita sanitaria in altri posti di confine, porti ed aeroporti, non contemplati dagli articoli precedenti, devono essere rivolte al veterinario provinciale competente per territorio, il quale vi provvede previa autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 8.

L'orario degli uffici di cui al precedente art. 2 è stabilito dal Ministero della sanità e corrisponde, di norma, a quello osservato dagli uffici doganali.

In tutti i rimanenti posti di confine, porti ed aeroporti, ove il servizio è svolto da veterinari provinciali o da veterinario incaricati o comunque da personale non residente sul posto, l'orario può essere limitato a determinati giorni, compatibilmente con le esigenze degli altri compiti d'istituto.

Roma, addì 20 marzo 1967

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(10506)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 91 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara - Cà di Vara - Sesto Godiano - San Pietro Vara e diramazione Cà di Vara-Carrodano, della lunghezza di chilometri 31+500;

Considerata l'opportunità di includere nella rete delle strade statali la diramazione « Cà di Vara-Carrodano », dell'estesa di km. 8+000 provvedendosi con separato decreto alla statizzazione del tratto « innesto strada statale n. 1 a Borghetto Vara - Cà di Vara - Sesto Godiano - San Pietro Vara »;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958 n. 126, la strada: « Cà di Vara-Carrodano », dell'estesa di km. 8+000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 566/dir. di Val di Vara.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1967
Registro n. 22 LL. PP. foglio n. 106.

(10884)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1967.
Modifica di attribuzioni tra gli Uffici del registro di Pagani e di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrata alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1965, registro n. 5, foglio n. 56, con il quale è stato istituito il servizio autonomo di cassa nell'Ufficio del registro di Nocera Inferiore;

Ritenuta l'opportunità di attribuire il servizio delle riscossioni dell'Ufficio del registro di Pagani all'Ufficio del registro di Nocera Inferiore, nonchè di attribuire al medesimo Ufficio del registro di Nocera Inferiore l'amministrazione di alcuni servizi di accertamento e di appuramento dei crediti erariali in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ai fini di un più efficace svolgimento dei servizi medesimi;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere alle variazioni di ripartizione dei servizi degli Uffici del registro mediante decreto ministeriale;

Visto l'art. 8 delle istruzioni per la contabilità demaniale del 7 aprile 1888 che attribuisce al Ministro per le finanze la facoltà di far versare dai debitori presso altro Ufficio del registro quelle somme che per ragioni di entità o per altre particolari circostanze ritenesse conveniente;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella di ripartizione dei servizi di riscossione e di accertamento tra gli Uffici del registro di Pagani e di Nocera Inferiore.

Art. 2.

L'Ufficio del registro di Nocera Inferiore è classificato fra gli Uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° novembre 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1967
Registro n. 38 Finanze, foglio n. 392

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio del registro di Pagani e l'Ufficio del registro di Nocera Inferiore

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
A) PAGANI Ufficio del registro	1. Ricezione degli atti pubblici privati e giudiziari. 2. Liquidazione delle imposte principali sugli atti di cui al precedente n. 1, nonchè contestazioni delle violazioni alle leggi in materia di tasse ed ii.ii. sugli affari e definizione in via breve dei relativi contesti mediante versamento dei tributi evasi e delle penali sul c/c intestato all'Ufficio del registro di Nocera Inferiore. 3. Registrazione sui registri di formalità e restituzione al contribuente degli atti originali muniti degli estremi di eseguita registrazione con la indicazione dell'avvenuto versamento delle imposte sul c/c postale intestato all'Ufficio del registro di Nocera Inferiore. 4. Compilazione delle domande di voltura relative agli atti di cui al precedente n. 1 portanti trasferimenti di immobili. 5. Ricezione e registrazione delle denunzie, domande e richieste presentate ai fini del pagamento delle imposte in materia di registro, successione, imposta globale sull'asse ereditario, imposta generale sull'entrata, bollo, pubblicità, surrogazione, bollo sui trasporti e di altre tasse e imposte indirette sugli affari. 6. Annullamento di marche nei casi in cui è previsto il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario nonchè annotamenti di corrispondenza commerciale sul registro mod. VI.

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
	7. Ricezione dei ricorsi per questioni di diritto e di estimazione avverso accertamenti di imposte relativi ad atti e denunzie registrati dall'Ufficio. 8. Notificazione degli avvisi di accertamento valore e delle entrate imponibili relativi ad atti e denunzie registrati presso l'Ufficio. 9. Notificazione degli avvisi di liquidazione delle imposte. 10. Atti della procedura di coazione.
B) NOCERA INFERIORE Ufficio del registro	Oltre ai servizi di accertamento e di riscossione rientranti nella propria competenza per materia e territorio, provvede ai seguenti compiti: 1) Riscossione delle imposte principali liquidate sugli atti pubblici, privati e giudiziari dall'Ufficio del registro di Pagani e versate dai contribuenti sul proprio c/c postale. 2) Accertamento dei tributi complementari e suppletivi in materia di imposte di registro, successione, ipotecaria nonchè dei diritti catastali relativi ad atti pubblici, privati e giudiziari registrati presso l'Ufficio del registro di Pagani. 3) Riscossione dei tributi di cui al precedente n. 2). 4) Accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte principali, complementari e suppletive sulle denunzie, domande e richieste di cui al n. 5 della lettera *A*) presentate dai contribuenti presso l'Ufficio del registro di Pagani. 5) Determinazione degli imponibili relativi ad atti e denunzie registrati dall'Ufficio del registro di Pagani, nonchè definizione delle controversie di estimazione mediante composizione in via amministrativa della vertenza ovvero in base a decisioni definitive degli organi contenziosi speciali. 6) Istruttoria dei ricorsi presentati presso l'Ufficio del registro di Pagani per questioni di diritto o di estimazione e per rimborso di imposte indebitamente percette. 7) Riscossione dei diritti dovuti sui certificati catastali, dei canoni radio, dei redditi e proventi del Demanio dello Stato, dei crediti del Ramo tesoro, dei canoni, censi e livelli a favore del Fondo per il culto, Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, Azienda patrimoni riuniti ex economali, Azienda tratturi e Azienda trazzere, altre Aziende speciali relativi a contribuenti della circoscrizione dell'Ufficio del registro di Pagani. 8) Tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione attribuiti con la presente tabella e già di competenza dell'Ufficio del registro di Pagani.

Roma, addì 11 agosto 1967

Il Ministro: PRETI

(11008)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alberature del viale Malamocco in Venezia-Lido.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 maggio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le alberature del viale Malamocco in Venezia Lido;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Venezia;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per le alberature in essa radicate, oltre a rappresentare una rilevante nota di verde, offre al pubblico il godimento di un quadro panoramico di eccezionale bellezza naturale;

Decreta:

La zona del viale Malamocco-Lido sita nel territorio del comune di Venezia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia

Verbale della seduta tenuta il 10 maggio 1966 alle ore 10 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

Ordine del giorno:

1) VENEZIA-LIDO. — Alberature in via Malamocco (applicazione art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497).

(*Omissis*).

Il presidente dà atto al primo argomento facendo conoscere alla Commissione l'intervento del Ministero della pubblica istruzione circa l'applicazione dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di cui al telegramma 2209 del 14 aprile 1966, diretto alla Soprintendenza ai monumenti di Venezia, la quale con nota 2911 del 15 aprile 1966 raccomandata R.R. ottemperava alla richiesta del Ministero stesso circa il divieto di eseguire lavori di abbattimento alberature site in via Malamocco (Lido) senza la preventiva autorizzazione della locale Soprintendenza.

Viene sottoposto all'esame un'esauriente documentazione fotografica e malgrado si sia venuto a constatare che alcuni alberi sono stati già abbattuti, tutta concorde la Commissione stessa, opportunamente esprime parere favorevole al vincolo di detto viale allo scopo di impedire altre manomissioni dannose all'attuale aspetto arboreo.

Pertanto ad unanimità di voti, in virtù dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, n. 5, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, viene proposto il vincolo del viale Malamocco-Lido, in quanto le alberature in esso radicate oltre a rappresentare una rilevante nota di verde, offre al pubblico un quadro panoramico di notevole bellezza naturale.

Il presidente prima di passare al successivo argomento, fa presente ritenere necessario di estendere il vincolo anche ad altri viali del Lido, previo sopraluogo, ritenendoli oggetto di considerevole patrimonio arboreo.

(*Omissis*).

(10835)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 21 novembre 1966, relativo allo sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 631/67 del 4 ottobre 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. Pasquale Marrone è stato eletto sindaco del comune di Bitonto, in sostituzione del prof. Francesco Elia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, il prof. Francesco Elia con il dott. Pasquale Marrone;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pasquale Marrone è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Bitonto, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del prof. Francesco Elia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10994)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 1017 del 27 settembre 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che, a seguito delle dimissioni presentate dal sig. Mario Ferri, è stato eletto presidente dell'Amministrazione provinciale di Grosseto il sig. Antonio Palandri;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana il sig. Mario Ferri con il sig. Antonio Palandri;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Antonio Palandri è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Grosseto, del Comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, in sostituzione del sig. Mario Ferri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10995)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 631/67 del 4 ottobre 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale della Puglia comunica che il dott. Francesco Arina è stato eletto sindaco di Brindisi in sostituzione del prof. Giuseppe Sasso, eletto Deputato al Parlamento;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, il prof. Giuseppe Sasso con il dott. Francesco Arina;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Francesco Arina è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Brindisi, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del prof. Giuseppe Sasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10993)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1967.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 010014 Div. gab. del 18 settembre 1967, con la quale la prefettura di Napoli comunica che è stato eletto sindaco di Castellammare di Stabia il notaio Francesco Saverio D'Orsi, e che quindi il commissario prefettizio, prof. Francesco Di Renzo, ha cessato dalle sue funzioni;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. Francesco Di Renzo con il notaio Francesco Saverio D'Orsi;

Decreta:

Articolo unico.

Il notaio Francesco Saverio D'Orsi è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Castellammare di Stabia, del Comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del professor Francesco Di Renzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(10996)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.
Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1967 dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1966, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Decreta:

Per l'anno 1967 il contributo capitario, di cui allo art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n 329, è stabilito nella misura di L. 6428 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito, in ragione di L. 4286 a carico del concedente e di lire 2142 a carico del colono o mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(10890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1967, il ricorso in via straordinaria proposto dall'aiutante ufficiale giudiziario Guido De Sio avverso il decreto del Ministero di grazia e giustizia 20 luglio 1966 che dispose il suo trasferimento dalla Corte d'appello di Bari alla Pretura di Ginosa, è respinto.

(10470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1967, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 73.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11066)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 320.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11067)

Autorizzazione al comune di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, il comune di Sammichele di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.057.946, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11068)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 712.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11069)

Autorizzazione al comune di Ugento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Ugento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.919.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11070)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.549.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11071)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Polistena (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.676.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11072)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.705.266, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11073)

Autorizzazione al comune di Terranova Sappo Minulio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.222.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11074)

Autorizzazione al comune di Castiglione a Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Castiglione a Casauria (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.373.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11075)

Autorizzazione al comune di Villa Celiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Villa Celiera (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.592.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11076)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.902.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11078)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.479.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11077)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.219.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11079)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.013.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11080)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.405.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11081)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.932.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11082)

Autorizzazione al comune di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Castel San Nicolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.988.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11083)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.157.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11084)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.229.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11085)

Autorizzazione al comune di Anzano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Anzano di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.952.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11086)

Autorizzazione al comune di Grimacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Grimacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.943.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11087)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.355.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11088)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1967, il comune di Cropalati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.136.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10988)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11102)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 7 aprile 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Emma Soos, nata a Casabagdad il 10 luglio 1891 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 Mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Benevento — Intestazione: Cecere Aminta, nata a Chiante (Avellino) il 9 luglio 1888 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 28.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10627)

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Antonino Schifani dal comune di Agrigento a quello di Palermo, è stato revocato, con decreto ministeriale 5 ottobre 1957, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Agrigento per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 29 febbraio 1956.

(11115) *Il direttore generale*: MAZZAGLIA

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1967, la Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il direttore generale: MAZZAGLIA

(11116)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Trapani

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 settembre 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali, la zona sita nel comune di Trapani, località « Tramontana », avente la superficie di mq. 650 riportata nel catasto del predetto Comune al foglio n. 7, particella n. 605.

(11014)

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Portoscuso

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 25 settembre 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona sita nel comune di Portoscuso avente la superficie di mq. 2055, riportata in catasto al foglio n. 14, particelle numeri 366 e 296 del predetto Comune.

(11015)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione alla scuola forestale di trecento allievi guardie forestali.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228, nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a trecento posti di allievo guardia forestale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per la nomina ed ammissione all'apposita Scuola forestale di trecento allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

Tale limite è elevato ad anni 33 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, e compilate su carta **bollata da L. 400**, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Div. IV, via Giosué Carducci n. 5, Roma) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero, qualora l'aspirante sia militare, dal comandante del reparto presso il quale egli presta servizio.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande prive dell'autenticazione della firma del concorrente come quelle nelle quali sia stata omessa la dichiarazione del possesso anche di uno soltanto dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2, non saranno accolte.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, può essere presentato un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguito.

I certificati rilasciati dai capi di scuola o istituti parificati o legalmente riconosciuti, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi.

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 400 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato ovvero le dispense ottenute.

Per coloro che stanno prestando servizio militare, detto foglio matricolare può essere sostituito da un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del reparto dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

Coloro che sono stati sottoposti a visita di leva e non ancora avviati alle armi, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune, attestante l'esito di leva;

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

La copia del foglio matricolare e l'esito di leva, non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere, come pure il certificato d'iscrizione nelle liste di leva, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande prive dei documenti di cui al n. 1) ed al n. 2) del presente articolo, non saranno accolte.

3) Eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti per la riserva del posto e per la preferenza in graduatoria, nonchè per il diritto alla maggiorazione del limite di età;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte, ha speciali attitudini al servizio forestale ed ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna;

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo, dovrà essere documentato come segue:

a) per i profughi: un'attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà anche valido il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

b) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 400;

c) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 400, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

d) per gli orfani dei caduti sul lavoro: un certificato in bollo da L. 400 della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra o per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro.

I titoli attitudinali di cui al n. 4) del presente articolo, riguardano l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale sia presso privati che Enti locali o presso l'Amministrazione forestale stessa (quali ad esempio operai addetti a lavori forestali e di sistemazioni-idraulico-forestali, guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc.).

L'attività sopra specificata dovrà essere documentata con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un ente.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, le certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva.

Il servizio militare prestato o in corso in truppe alpine è considerato titolo attitudinale.

E' considerato altresì titolo attitudinale l'esercizio degli sports invernali e dell'alpinismo. Gli aspiranti dovranno documentare detta attività mediante certificazioni rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) con l'indicazione della categoria cui appartengono gli interessati per l'anno in corso — nonchè da enti o da associazioni qualificate (Club alpino italiano, Sci club, ecc.) con l'indicazione delle prestazioni fornite dal candidato in tale settore.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la Commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

La stessa Commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica da apposito Collegio medico, nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

I giudizi dell'esito della visita medica e della prova di esame sono definitivi ed insindacabili.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno coperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV, via Giosué Carducci n. 5, Roma) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dal Comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto, sempre in bollo da L. 400, dovrà essere rilasciato dal Comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

2) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

3) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

4) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5) Certificato di stato libero, per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 400;

6) Fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400 con la firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio;

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso d'istruzione, al termine del quale dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 10.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1967
Registro n. 5 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 159

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Div. IV - Via Giosuè Carducci n. 5 — ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . (Comune e Provincia di nascita) il . . (data di nascita) domiciliato in . chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di trecento allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e difetti;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta e appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) di non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . (titolo di studio);

2) . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . . ,

4) . . . . ,

. . . .

. . . . (data)

(Firma dell'aspirante) . . .

Autenticazione della firma del concorrente da parte del segretario del Comune di residenza o di un notaio.

N.B. — Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato.

L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, i candidati dovranno dichiarare e presentare il titolo di studio più elevato del quale siano in possesso.

(10651)

Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di sperimentatore per le specializzazioni in agrumicoltura e difesa del suolo.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, indetto col decreto ministeriale 27 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 22 aprile 1966, modificato col decreto ministeriale 25 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, avranno luogo a Roma, via Torino, 45, con inizio alle ore 9, nei giorni 20, 21 e 22 novembre 1967 per la specializzazione in agrumicoltura e nei giorni 23, 24 e 25 novembre 1967 per la specializzazione in difesa del suolo.

(11119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Tromba e Trombone nei Conservatori di musica (3° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Tromba e Trombone nei Conservatori di musica (3° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della

guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite te di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie;

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile

dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e a firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati allo

liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva e in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonché ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio Concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 - Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonché dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, 3° comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio dereto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 49

Programma degli esami di concorso a cattedre di Tromba e Trombone

Se il candidato suona la tromba:

1) Eseguire con la tromba in si b (cornetta):

a) uno dei seguenti concerti estratto a sorte dal candidato: W. Brandit op. 12 - 2° concerto in mi b maggiore (con accompagnamento di pianoforte). H. Blätterman - Concertino per cornetta a pistoni.

b) un concerto, o una composizione moderna da concerto, estratto a sorte fra due presentati dal candidato;

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

D. Gatti - La scuola di perfezionamento per cornetta in si b:

Studio in b maggiore
Studio in do maggiore
Studio in la maggiore

V. J. Solomon - Dodici studi per cornetta in si b:

Studio in si b maggiore (nn. 1, 2, 3, secondo l'edizione)
Studio in sol b maggiore
Studio in do minore (Fischer, Bremen)

2) Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezza ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà per cornetta e pianoforte, assegnata dalla Commissione.

3) *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione; la lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezza ora prima.

4) *a*) Trascrivere, nel termine di quattro ore, per un complesso di trombe e tromboni, oppure di tube Wagneriane (flicorni) a scelta della Commissione, un brano di un corale per organo o pianoforte;

b) fare l'analisi formale ed armonica di una sonata classica per qualsiasi strumento, o di una composizione d'insieme per strumenti di ottone, assegnata due ore prima.

5) *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro in tutte le tonalità;

b) Eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6) Dar prova di conoscere la storia e la letteratura della Tromba, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico della tromba e degli strumenti congeneri

Se il candidato suona il Trombone:

1) Eseguire col trombone tenore a tiro:

a) F. David op. 4 - Concertino per trombone (con accompagnamento del pianoforte).

Uno studio estratto a sorte fra quattro della seconda parte del metodo sottoindicato di S. Peretti, presentati dal candidato.

Eseguire col trombone tenore a macchina:

b) P. Vidal - « Solo di concerto » per trombone (con accompagnamento di Pianoforte);

c) due studi estratti a sorte fra i seguenti:

D. Gatti - « Metodo per cornetta e per tutti gli strumenti di ottone » - Parte 3ª:

Studio in mi b maggiore (pag. 60) secondo l'edizione
Studio in fa minore (pag. 89) Santojanni di Napoli.
Studio in si minore (pag. 122)

S. Peretti - « Nuova scuola d'insegnamento del trombone tenore » - Parte 2ª - studio di perfezionamento di autori diversi:

Studio in fa maggiore
Studio in si b maggiore
Studio in la minore.
} Secondo l'edizione Santojanni di Napoli

2) Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezza ora di prova col pianista, un pezzo da concerto per trombone e pianoforte, assegnato dalla Commissione.

3) *a*) Esporre i propri criteri didattici;

b) dare lezione ad un allievo designato dalla Commissione; la lezione si svolgerà su una breve composizione e uno studio scelti dalla Commissione e consegnati all'allievo mezza ora prima.

4) *a*) Trascrivere, nel termine di quattro ore, per un complesso di trombe e tromboni oppure di tube Wagneriane (flicorni), a scelta della Commissione, un brano di un corale per organo o pianoforte;

b) fare l'analisi formale ed armonica di una sonata classica per qualsiasi strumento, o di una composizione d'insieme per strumenti di ottone, assegnata due ore prima.

5) *a*) Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro in tutte le tonalità;

b) eseguire alcuni fra i più importanti « a solo » del repertorio lirico e sinfonico scelti dalla Commissione.

6) Dar prova di conoscere la storia della letteratura del trombone, le più importanti opere didattiche, la costruzione e il funzionamento tecnico del trombone e degli strumenti congeneri.

(9483)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Brindisi, nell'ordine appresso indicato:

1. Bello dott. Pietro	punti	77,59	su 132
2. Stelvi dott. Albino	»	76,50	»
3. Damiani Rocco	»	76	»
4. Schinco dott. Emilio	»	74,64	»
5. Cieri dott. Annibale	»	73,13	»
6. Costa dott. Antonio	»	70,46	»
7. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
8. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
9. Gracili dott. Rino	»	69,10	»
10. Vietto dott. Giovanni	»	68,22	»
11. Di Pietrantonio Saverio	»	68,18	»
12. Campanella dott. Giovanni	»	68	»
13. Ganci dott. Rosario	»	67,30	»
14. Palatiello dott. Vincenzo	»	65,69	»
15. Montefusco dott. Gerardo	»	64	»
16. Pulli dott. Italo	»	60,40	»
17. Rossi Eugenio	»	59,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10947)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » (6 posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 39 del 30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 349/Conc. 231 del 5 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro 92 Difesa, foglio n. 144, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » (6 posti).

(10876)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « montatore di motori » (6 posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 39 del 30 settembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 369/Conc. 63, in data 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1967, registro n. 99 Difesa, foglio n. 95, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « montatore di motori » (6 posti).

(10877)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.